



COMUNE DI RAGUSA

N. 371

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

del 16 OTT. 2009

OGGETTO: Ricorso in appello avanti la Commissione Tributaria Regionale di Palermo sez.staccata di C. per l'annullamento e la riforma della sentenza n. 08 della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa -Provincia Regionale di Ragusa c/ Comune .Autorizzazione alla costituzione in giudizio con appello incidentale

l'anno duemila no v il giorno 26/10/09 alle ore 13,30

del mese di Ottobre nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle

adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta il

Sindaco

Nello Difesa

Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) dr. Rocco Bitetti	<u>z'</u>	
2) dr. Giancarlo Migliorisi	<u>z'</u>	
3) geom. Francesco Barone		<u>z'</u>
4) sig.ra Maria Malfa	<u>z'</u>	
5) rag. Michele Tasca	<u>z'</u>	
6) dr. Salvatore Roccaro	<u>z'</u>	
7) Sig. Biagio Calvo	<u>z'</u>	
8) Dott. Giovanni Cosentini	<u>z'</u>	
9) Dott. Domenico Arezzo	<u>z'</u>	
10) sig.ra Elisabetta Marino	<u>z'</u>	

Assiste il

Segretario Generale dott.

Benedetto Buscemi

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato

LA GIUNTA MUNICIPALE

-Vista la proposta, di pari oggetto n. 142 Sett. VI° del 13-10-08

-Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
- per la regolarità contabile, dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
- sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;

- Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Visto l'art. 12 della L.R. n. 44/91 e successive modifiche;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge.

DELIBERA

- Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria.

PROPOSTA PARTE INTEGRANTE

all.to :Atto di appello e sentenza n. 108 della Comm.Tributaria Prov. Di Ragusa

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il
19 OTT. 2009 fino al 02 NOV. 2009 per quindici giorni consecutivi.

Ragusa, II

19 OTT. 2009

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Tagliarini Sergio)

Certificato di immediata esecutività della delibera

- () Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art.12 della L.R. n.44/91.
() Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art.16 della L.R. n.44/91.

Ragusa, II

IL SEGRETARIO GENERALE

- () Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art.15 della L.R. n.44/91.
() Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/1, così come sostituito con l'Art.4 della L.R. 23/97.

Ragusa, II

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 19 OTT. 2009 al 02 NOV. 2009 senza opposizione/con opposizione

Ragusa, II

IL MESSO COMUNALE

Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 19 OTT. 2009 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 19 OTT. 2009 senza opposizione/con opposizione.

Ragusa, II

IL SEGRETARIO GENERALE

Certificato di avvenuta esecutività della deliberazione

- Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.

Ragusa, II


IL SEGRETARIO GENERALE

CITTÀ DI RAGUSA

Per Copia conforme da stampare o da inviare al pubblico ufficio.

IL SEGRETARIO GENERALE

Ragusa, II 19 OTT. 2009



IL FUNZIONARIO C. S.
(Giuseppe Taglia)



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE VI - AVVOCATURA

Prot. n. 142 Sett. VI° del 13 - 10 - 09

Proposta di Deliberazione della Giunta Municipale

OGGETTO:

Ricorso in appello avanti la Commissione Tributaria Regionale di P. - sez. staccata di C per l'annullamento e la riforma della sentenza n. /08 della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa. Provincia Regionale di Ragusa /Comune. Autorizzazione alla costituzione in giudizio con appello incidentale.

Il sottoscritto Avv. Angelo Frediani, Dirigente del Settore VI Avvocatura, sottopone all'esame della Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione:

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che con atto notificato il .09 ,la Provincia Regionale di Ragusa ,in persona del suo Presidente legale rappresentante pro tempore ,ing. F A , ha proposto appello avanti la Commissione Tributaria Regionale di P. - sez. staccata di C contro il Comune di Ragusa ,per l'annullamento e la riforma della sentenza della Commissione Provinciale Tributaria di Ragusa n. /08 con la quale è stato accolto il ricorso proposto dall'Ente avverso l'avviso di accertamento di ufficio n. /2007 –prot del .07, relativo a tributo speciale per il deposito nella discarica comprensoriale di c/ Cava dei Modicani, dei rifiuti solidi ,nonché della relativa sanzione per l'omesso versamento del tributo per lo stesso anno ed interessi per il ritardato pagamento emesso nei confronti dell'Ente, dalla Provincia Regionale, con atto del .07.

Si premette quanto segue:

il Comune di Ragusa con atto notificato l 2008 ha proposto ricorso avverso la Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa contro la Provincia Regionale di Ragusa, chiedendo l'annullamento ,previa sospensione della esecuzione, dell'avviso di accertamento d'ufficio relativo al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti di cui sopra per il 1°,2°,3° e 4° trimestre 2001; Preliminarmente l'Ente eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato per pretese violazioni normative, chiedendone il rigetto e l'annullamento perché sottoscritto da un funzionario privo di poteri di emettere atti di accertamento e di irrogare

sanzioni, asseriva che la sanzione pecuniaria non poteva essere posta a carico di una persona giuridica (art.2 d.lgs 472/97), lamentava l'omissione della procedura prevista dall'art.16 del D.Lgs.n. 472/1997 quanto l'irrogazione della sanzione doveva essere proceduta dalla notifica della contestazione di addebito ,eccepiva la prescrizione della pretesa sanzionatoria per decorso dei termini di legge e rilevava ,infine,che l'art 1, comma 26 della legge regionale n. 549/95 era stato erroneamente applicato , in quanto il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria doveva essere individuato nel gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo e pertanto nella società Degremont Italia spa ,in forza del contratto n. /95 con il quale la suddetta società aveva assunto l'incarico della gestione.

L'Ente ,inoltre , faceva rilevare che motivo sopra indicato era stato considerato positivamente dalla stessa Commissione con due sentenze n. /06 e n. /07 ,chiamata a giudicare il medesimo rapporto con riferimento ad altri anni -1999 e 2000.

La Provincia Regionale presentava controricorso in data 2008 contraddicendo tutte le superiori censure e chiedendo ,pertanto, il rigetto del ricorso .

Con sentenza n. /08, la Commissione decidendo ,ha ritenuto fondato ed accolto il quinto motivo proposto dal Comune riguardante la gestione della discarica , ritenendo di non doversi discostare da quanto in precedenza statuito tra le stessi parti con le sentenze sopra citate;

ai sensi della legge 549/95 la Commissione ha individuato quale soggetto passivo del tributo la società D ,la impresa concessionaria che aveva assunto la gestione della discarica per effetto di contratto pubblico.

Con l'accoglimento del suddetto motivo ,gli altri motivi venivano ritenuti assorbiti .

Letto l'atto di Appello;

Atteso che lo stesso ,in diritto ,contesta la erronea individuazione da parte della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa del soggetto passivo del tributo ; Vista al sentenza n. /08;

Visto l'esito positivo del giudizio di 1° grado, occorre costituirsi in giudizio in quanto l'appello si palesa infondato in fatto ed in diritto.

Atteso poi che la Commissione Tributaria provinciale di Ragusa ha ritenuto di compensare per metà le spese di giudizio condannando la Provincia Regionale di Ragusa al pagamento di metà delle spese in favore dell'Ente per complessive € 1.200,00 oltre IVA e CPA ,e ritenuto che in relazione agli accertamenti dei due anni precedenti con sentenze nn. /06 - /07 la stessa Commissione Tributaria con le medesime motivazioni aveva accolto le tesi difensive del Comune, si reputa necessario chiedere parzialmente la riforma della sentenza di cui sopra con la previsione di una condanna della Provincia Regionale di Ragusa alle spese integrali del doppio grado di giudizio ed a tal fine si propone di elevare appello incidentale.

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto l'art 12 ° della L.R. N° 44/91;

Ad unanimità di voti ,resi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1. Autorizzare il Sindaco pro tempore a resistere nel giudizio in appello, avanti la Commissione Tributaria Regionale di Palermo sez. staccata di Catania proposto ,con atto notificato il '09 , dalla Provincia Regionale di Ragusa ed a proporre contestualmente appello incidentale alla predetta sentenza n. '08 della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa ,emessa in primo grado nel giudizio iscritto al n. '08 del RG per i motivi descritti in premessa.**
- 2. Affidare la difesa degli interessi dell'Ente all'avvocato Angelo Frediani ,difensore dell'Ente nel giudizio di primo grado.**
- 3. Tale atto non comporta oneri finanziari.**

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Ragusa II,

Il Dirigente

Si da atto che la retroscritta proposta non comporta, ne' direttamente ne' indirettamente, oneri finanziari, ne' presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere della regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in atto inutile.

Ragusa II,

Il Dirigente

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di €.

Va imputata al cap.

Si esprime parere favorevole in ordine legittimità.

Ragusa II,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ragusa II,



16.10.2003
Giuseppe

Il Segretario Generale

Motivazione dell'eventuale parere contrario:

Da dichiarare di immediata esecuzione

Allegati – Parte integrante:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

Ragusa II,

Il Responsabile del Procedimento

Ciuffaro

Il Capo Settore

Visto: L'Assessore al ramo